



8445/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/02/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO FIANDANESE

Dott. ANTONIO PRESTIPINO

Dott. ALBERTO MACCHIA

Dott. UGO DE CRESCIENZO

Dott. GIOVANNI ARIOLLI

SENTENZA
N. 326/2013
- Presidente -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 27313/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
GENOVA**

nei confronti di:

NIANG MEDOU MAME N. IL 21/03/1978

avverso la sentenza n. 317/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/04/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Scardicchio
che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

OSSERVA

Con sentenza del 5 aprile 2012, la Corte di appello di Genova in parziale riforma della sentenza emessa il 9 novembre 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città nei confronti di NIANG MEDOU MAME, imputato di rapina impropria, qualificato il fatto come tentativo di rapina impropria ha ridotto la pena al medesimo inflitta a mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa.

Propone ricorso per cassazione il procuratore generale il quale deduce che nella specie l'imputato si era già impossessato della merce, avendo già superato le casse, e dunque il furto era ormai consumato. Sarebbe dunque irrilevante che l'azione si fosse svolta sotto l'osservazione di un sorvegliante.


Il ricorso non è fondato e deve pertanto essere respinto. Pur nel variegato atteggiarsi delle numerose pronunce di questa Corte che si sono nel tempo soffermate sul punto di diritto evocato dal Procuratore generale ricorrente, deve ritenersi preferibile la tesi che tende a privilegiare un connotato di "effettività" che deve caratterizzare l'impossessamento quale momento consumativo del delitto di furto, rispetto al semplice momento sottrattivo, con la conseguenza che l'autonoma disponibilità del bene potrà dirsi realizzata solo ove sia stata correlativamente rescissa la altrettanto autonoma signoria che sul bene esercitava il detentore. Deriva da ciò che, in caso di oggetti esposti per la vendita in un esercizio commerciale ai quali sia stata applicata la cosiddetta placca antitaccheggio, il titolare del bene non può dirsi ne perda il possesso se non dopo il superamento o l'elusione dell'apparato destinato ad operare il relativo controllo. Si rivela, dunque, nella specie corretta la tesi dei giudici *a quibus*, posto che l'imputato è stato bloccato appena suonato l'allarme.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013

Il Consigliere estensore



Il Presidente

